COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XXVI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 APRILE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 259

Proposte di legge (*Discussione*):

MICELI ed altri: Proroga dei contratti agrari. (1097) 259

BONOMI PAOLO ed altri: Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonìa parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici. (1104) . . 259

GRIFONE ed altri: Proroga delle vigenti disposizioni in materia di affittanza agraria e riduzione dei canoni in natura. (1134) 259

PRESIDENTE . . 259, 260, 265, 266, 267, 268
TRUZZI, *Relatore* 260, 264, 266, 267
FERRARIS 261
RIVERA 261
CHIARINI 261, 266
TONENGO 262
SCOTTI ALESSANDRO 262
STELLA 262
VISENTIN ANGELO 262
BONOMI 263, 268
BURATO 263
GRIFONE 263, 266, 267
CIMENTI 264
VOLGGER 264
CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 265, 267
GUI 265, 266, 267, 268
MICELI 266, 267, 268
PUGLIESE 266
BIANCO 267

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 265

La seduta comincia alle 9,20.

GUI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Benvenuti, Pino, Gorini e Zanfagnini.

Discussione delle proposte di legge dei deputati Miceli ed altri: Proroga dei contratti agrari (1097); dei deputati Bonomi Paolo ed altri: Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonìa parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici (1104); dei deputati Grifone ed altri: Proroga delle vigenti disposizioni in materia di affittanza agraria e riduzione dei canoni in natura. (1134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Miceli, Grifone, Cavazzini, Lombardi Carlo, Cinciari Rodano Maria Lisa, Marabini, Fora, Cacciatore, Clocchiatti, Nenni Giuliana, Calasso, Amiconi, Bianco, Gallo, D'Agostino, Pirazzi Maffiola, Sansone, Grammatico, Negri: « Proroga dei contratti agrari »;

dei deputati Bonomi Paolo, Truzzi, Burato, Stella, Vetrone, Sodano, Germani, Fina,

Marenghi Chiarini e Franzo: « Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonìa parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici »;

dei deputati Grifone, Miceli, Gullo, Dal Pozzo, Clocchiatti, Marabini, Amiconi, Amendola Pietro, Polano: « Proroga delle vigenti disposizioni in materia di affittanza agraria e riduzione dei canoni in natura ».

Noi abbiamo, dunque, tre proposte di legge di iniziativa parlamentare le quali, praticamente, riguardano lo stesso argomento.

Ora, per facilitare la discussione e per renderla più celere, come è necessario, proporrei alla Commissione di prendere una di queste proposte di legge a base della nostra discussione ed eventualmente introdurre in questa ciò che è contenuto nelle altre due proposte di legge sotto forma di emendamenti o articoli aggiuntivi.

Mi pare che la proposta di legge il cui testo è di portata più vasta, e quindi comprende anche le altre due, sia quella di iniziativa degli onorevoli Bonomi, Truzzi, Burato ed altri che si riferisce tanto alla materia della proroga come alle regole sull'equo canone.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che prenderemo questa proposta di legge come testo base di discussione.

(*Così rimane stabilito*).

L'onorevole Truzzi ha facoltà di esporre la sua relazione.

TRUZZI, *Relatore*. Come voi sapete, attualmente, la complessa materia dei contratti agrari, sia per quanto riguarda le proroghe, sia per quanto riguarda la regolamentazione dei canoni e del riparto della mezzadria, è regolata da diverse leggi, le ultime delle quali sono la legge 25 giugno 1949, che proroga di un anno i contratti di affitto, mezzadria, colonìa parziaria e compartecipazione, e la legge 3 giugno 1949, n. 321, che proroga i termini che erano stati fissati dalla legge 18 agosto 1948, n. 240, che regolava i canoni di affitto e la loro applicazione. Essendosi riscontrato il fatto che nei termini fissati dalla legge 18 agosto 1948 molte delle Commissioni tecniche provinciali non si erano pronunziate, è parso opportuno porre ad esse un termine, dopo di che si era data facoltà al Ministro dell'agricoltura di sciogliere le Commissioni tecniche e nominare al loro posto delle speciali Commissioni che avrebbero nel termine di 30 giorni dovuto esprimersi in materia di canone.

Inoltre vi è la legge 3 agosto 1949, n. 476, che proroga le disposizioni in materia di affitto di fondi rustici.

Noi tutti, come è ovvio, speravamo che dopo di queste non vi sarebbe stato più bisogno di ulteriori leggi di proroga, perché ritenevamo che la legge di riforma dei contratti agrari sarebbe nel frattempo entrata in vigore. Senonché, purtroppo, siamo già in stagione avanzata, le disdette cominciano ed essere mandate per la fine di quest'anno ed è parso opportuno, anzi indispensabile, date le prospettive che abbiamo davanti — cioè che la legge sui contratti agrari deve essere ancora esaminata dal Senato e se pur non ritornasse a noi non arriverebbe in tempo — addivenire ad un altro provvedimento di proroga.

A questo scopo mirano le tre proposte di legge presentate che, come diceva il nostro Presidente, regolano tutte e tre la stessa materia.

Per stare al testo che la Commissione ha deciso di prendere come base, è parso sufficiente richiamarsi alle ultime tre leggi di proroga, anche se l'esperienza ha dimostrato che vi è stata qualche lacuna nella applicazione di queste tre leggi, perché si intenda rimandare la regolamentazione definitiva alla riforma dei contratti agrari.

Vi è un punto nuovo in questa proposta di legge ed è che la proroga non è fissata per un anno. La Commissione deciderà nel senso che crederà più opportuno, ma qui si è voluto proporre una norma di questo genere, che cioè la proroga si estenderebbe « a tutta l'annata agraria precedente a quella di attuazione delle norme sulla riforma dei contratti agrari », cioè con questa proposta di legge, comunque vadano le cose, non vi sarebbe più bisogno di proporre ulteriori proroghe.

Sorgono diverse obiezioni che sono degne di considerazione. Se la Commissione vorrà introdurre (ecco uno dei punti su cui la Commissione deve pronunziarsi) in questa legge di proroga il meccanismo della giusta causa, potrà cominciare a regolare le disdette nel modo che crederà più opportuno.

Aggiungo, per chiarezza, che siamo di fronte ad un provvedimento che proroga il contratto di affitto, mezzadria, colonìa parziaria e compartecipazione a coltivatore diretto, la cui configurazione giuridica è ormai nettamente definita. Esso riguarda anche le concessioni di terre incolte.

Comunque, dopo questa breve introduzione, lascio la parola agli onorevoli colleghi perché si esprimano nel merito di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRARIS. Premetto che rappresento una provincia forse speciale, forse caratteristica, dove vi è ancora della tranquillità e dove i rapporti fra proprietario, mezzadro, fittavolo, coltivatore diretto sono più che normali. Quindi, nella nostra provincia non si sente assolutamente bisogno di questa ulteriore proroga che viene a scombussolare un po' la situazione delle aziende.

La stessa Federazione dei coltivatori diretti di Cuneo, che ha fatto una profonda indagine in materia, ha rilevato questo: che i fittavoli coltivatori diretti e i mezzadri, sono nella stessa proporzione, favorevoli al blocco e favorevoli allo sblocco. I primi sono quei mezzadri o fittavoli che si trovano a loro agio nella loro azienda proporzionata al numero della famiglia e quindi in condizioni quasi privilegiata. Invocano viceversa lo sblocco tutti quei mezzadri e piccoli fittavoli i quali sono a disagio nell'azienda perché hanno troppa mano d'opera o perché ne hanno troppo poca o perché le aziende non corrispondono più alle necessità delle loro famiglie. Quindi, siamo in questa condizione: disdette, nella nostra provincia, che siano eccezionali, che dimostrino uno stato d'animo dei proprietari verso i coltivatori, effettivamente non vi sono.

Dichiaro subito che non parlo nell'interesse dei proprietari, ma esclusivamente nell'interesse degli agricoltori, dei coltivatori diretti. Ho speso 40 anni della mia vita a favore dei piccoli agricoltori, dei veri coltivatori e quindi non ho nessuna velleità di difendere i grandi proprietari, i cosiddetti agrari. Parlo, ripeto, nell'interesse dei coltivatori diretti.

Ora, questi coltivatori diretti, che si trovano a disagio nell'azienda, in quali condizioni vengono a trovarsi? Avrebbero necessità di spostarsi ma non possono; ed allora devono: o mandare i loro figli a lavorare nelle industrie (e questo si verifica molto spesso oggigiorno), nel commercio e quindi li distraggono dall'agricoltura (e per me è un grave danno), oppure sono costretti a ricorrere alla borsa nera dei contratti agrari; cioè quando desiderano andare in un'azienda più grande, devono trattare col fittavolo o mezzadro che è in quella azienda e promettergli una forte buonuscita.

Quindi, non vi sono che due strade: o distrarre la famiglia o ricorrere alla borsa nera, che purtroppo si è generalizzata.

Ora, in queste condizioni, quello che mi preoccupa come tecnico agrario, è la questione della produzione.

Le aziende agrarie che sono così in disagio, diminuiscono la loro capacità produttiva, non progrediscono, certamente, anzi regrediscono.

Per queste considerazioni io dico francamente che non mi sento di approvare questa nuova proroga di contratti agrari. Penso che tutti questi blocchi dovrebbero cessare al più presto possibile e che si dovrebbe ritornare alla normalità.

Riconosco che la legge Segni sulla riforma agraria è favorevole ai coltivatori, ai piccoli fittavoli, ai mezzadri e di questo ne sono effettivamente e sinceramente lieto, ma penso che questa legge ci porterà dei grandi vantaggi se verrà innestata sopra aziende che siano sistemate; se viceversa viene ad innestarsi sopra aziende che siano a disagio, in cattive condizioni per quanto riguarda i lavoratori, penso che essa non potrà portare quei vantaggi e quei progressi che noi tutti auspichiamo.

RIVERA. Condivido le argomentazioni del collega Ferraris, le quali sono mosse non da un interesse di categoria o da un interesse di persona, ma da una esperienza diretta.

Quindi, non aggiungo altro a quello che è stato più volte detto e riconosciuto: che attraverso le proroghe che fino ad ora si sono fatte, si sono determinate condizioni non convenienti né all'agricoltura né agli stessi agricoltori.

Ho accennato altra volta alla situazione in cui si trovano i lavoratori che hanno preso parte alla guerra e non hanno potuto quindi entrare in possesso della terra.

Perché vogliamo far continuare questa ingiustizia sociale, negare ogni possibilità di lavoro e di pane a coloro che sono stati i più sfortunati?

Questi sono i punti dolenti della situazione. Con questa proroga si protrae una situazione che è ingiusta per molti: è grave per quelli che stanno dentro, è grave per quelli che stanno fuori.

Sono perciò contrario a questa proposta di legge.

CHIARINI. Qui si è parlato un po' della situazione secondo il giudizio della propria provincia, ed allora è giusto che anch'io faccia presente un particolare che ho potuto riscontrare, specialmente negli ultimi anni, nella mia zona: parlo delle campagne bresciane e cremonesi, che sono un po' i granai d'Italia.

Sono convinto che questa legge deve concedere la proroga dei contratti a tutte le affittanze o a nessuna. A tutte le affittanze perché solo così si può salvaguardare l'interesse del salariato che si vede sfrattato dalla terra e sostituito da famiglie coltivatrici. Solo così si riporterà anche la pace fra le famiglie sfrat-

tate e le famiglie che vanno sui fondi, cioè si porrà fine a quelle liti interminabili che durano anni interi e portano alle volte alla rovina completa di famiglie.

A tutti, ho detto, anche a quegli stessi coltivatori diretti, i quali in momenti così difficili di crisi dell'agricoltura si lasciano allettare da aziende agricole prive di bestiame, di attrezzi agricoli e poi vengono presi nelle spire delle stesse banche. È la situazione di ogni giorno: o a tutti o a nessuno.

Infine, per un senso di giustizia, sento di dover dire che bisogna che noi troviamo una forma, un mezzo spedito per cui tutti quei proprietari di terreni, coltivatori o conduttori che essi siano, che si vogliono ritirare sulla terra di loro proprietà, lo possano fare senza causare, in un certo senso, nuove liti, nuove discordie, che sono sempre dannose all'agricoltura.

TONENGO. È certo che, se dovessi seguire il mio impulso, non potrei che essere favorevole alla proroga, perché sono stato fittavolo per trenta anni e come tale, quando vedevo prima del 31 maggio il padrone che arrivava a casa mia, sapevo in partenza quale era la mia situazione: o accettare le sue condizioni o essere estromesso dal fondo che concedeva la possibilità di vita a me e alla mia famiglia.

Tuttavia occorre tener presente che dal 1942 al 1950 non si è ancora lasciata la possibilità ai fittavoli di cambiare, come ha detto bene l'onorevole Ferraris, quello che può essere divenuto un terreno inferiore alla capacità lavorativa della propria famiglia.

Dobbiamo considerare coloro che sono stati in guerra, che hanno abbandonato la famiglia, e che ritornando non hanno avuto la possibilità di trovare un pezzo di terra.

L'onorevole Ferraris ha parlato di borsa nera dei terreni: è questo un fatto che purtroppo continua a verificarsi, e del quale occorre tener conto.

Per queste considerazioni sono obbligato ad astenermi dal voto, per non tradire gli interessi di tanti padri di famiglia che attendono ansiosamente questo svincolo.

SCOTTI ALESSANDRO. È la terza volta che parliamo di proroghe. Dico che è necessario lasciare un periodo di libertà per venire ad una sistemazione, sistemazione che torna ad una sistemazione che torna ad interesse dei proprietari ed anche dei mezzadri, perché dal 1942 ad oggi sono passati otto anni e siamo andati sempre avanti con delle proroghe.

È da tener presente che prima del 1942 vi erano già contratti che risalivano al 1937-38; poi è venuta la guerra; le famiglie mezzadrili sono aumentate; queste famiglie hanno bisogno di cercare un più ampio respiro in altre cascine maggiori, altrimenti non facciamo che inasprire il pernicioso fenomeno dell'urbanesimo. È necessario questo periodo di respiro perché i proprietari si trovino i mezzadri che vogliono ed i mezzadri si cerchino i proprietari che più desiderano. Così facendo noi faremo anche gli interessi della produzione.

Per queste ragioni e per quella fondamentale, e cioè che la nuova legge trovi gli animi pronti ad accettarla, penso che bisogna lasciare questo periodo di un anno o sei mesi perché si possa venire alla pacificazione, in modo che la nuova legge sia bene accolta dalle due parti. È naturale quindi che io voti contro la proroga, sperando che quando verrà applicata la nuova legge vi sia già la pacificazione nelle campagne.

STELLA. Si è parlato della difficoltà che ha colui che per effetto della guerra ha dovuto abbandonare il fondo. Faccio notare che costui ha ugualmente la possibilità di riottenerlo.

Si è detto anche di famiglie grandi che si vorrebbero spostare per andare in un fondo più grosso. Noi che siamo pratici sappiamo benissimo come si comporta il contadino in questi casi. Egli sa dove è la cascina grande e dove è la cascina piccola. E questi spostamenti si possono effettuare senza forte esborso di somme, perché dato che la mano d'opera ha raggiunto dei prezzi proibitivi, colui che non ha bisogno di mano d'opera non la mette ed ha interesse a passare in un fondo più piccolo.

Per questa ragione non vedo la difficoltà di spostamenti da un fondo ad un altro. Penso che queste difficoltà si possano superare senza l'intervento della legge o della Commissione: sono scambi che si possono fare liberamente.

Per questi motivi voterò favorevolmente alla proroga.

VISENTIN ANGELO. Finora si son messe in rilievo le difficoltà di alcune provincie e non si è parlato invece delle conseguenze che si potrebbero avere se non procedessimo ancora alla proroga di questi contratti. Credo che le conseguenze, anche in quelle provincie pacifiche, sarebbero dannosissime, perché se non approvassimo la legge, succederebbe questo: si vedrebbero arrivare migliaia di disdette e siccome sappiamo che la disponibilità di terra è poca, domani vi sarebbe lo scatenamento di una speculazione veramente vergognosa.

Per queste ragioni penso che si debba senz'altro approvare la proroga. Sarà il caso di esaminare se gli articoli vanno bene, se debbono essere modificati in qualche parte, ma per quanto concerne il merito del provvedimento mi pare che non sia nemmeno il caso di porne in dubbio la necessità.

BONOMI. Ho l'impressione che ripetiamo cose già dette e ridette negli anni scorsi.

Le proposte di legge che sono al nostro esame prevedono proroghe dei contratti, proroghe delle norme sull'equo canone, proroga della riduzione degli affitti del 30 per cento.

Vorrei soltanto dire questo: o ieri in Parlamento abbiamo approvato queste disposizioni per fare della demagogia o se demagogia non abbiamo fatto, oggi senza discussione dovremmo prorogare quelle leggi.

Le leggi ieri sono state approvate come una esigenza assoluta della agricoltura, degli affittuari, dei mezzadri, dei coloni.

La situazione del 1949-50, del 1950-51, come si presenta per l'agricoltura? È migliore o è peggiore? È peggiore. Allora noi dovremmo dire che se questi provvedimenti sono stati presi ieri, a maggior ragione debbono essere presi oggi, perché la crisi in cui sta per cadere l'agricoltura (oggi si ha soltanto qualche sintomo) è sempre più inevitabile. Questi sintomi di crisi dell'agricoltura non vanno ad incidere sui proprietari, bensì su chi lavora la terra. Quindi credo che noi in perfetta tranquillità, senza nessun pericolo di fare della demagogia, dobbiamo approvare queste disposizioni.

Oramai la legge di proroga, la legge di riduzione, la legge di equo canone, non sono un qualche cosa di accidentale. La riforma dei contratti agrari già discussa ed approvata in gran parte, prevede di portare alla normalità queste disposizioni. La giusta causa si sostituirà alla proroga di oggi. Nei contratti agrari sono entrate anche le norme di equo canone. Quindi oggi si tratta di fare una saldatura necessaria fra questo periodo ed il periodo in cui andrà in applicazione la riforma dei contratti agrari.

BURATO. Sono uno dei presentatori di questa proposta di legge e quindi sono favorevole alla medesima, e sono favorevole perché le prove le abbiamo dagli stessi interessati, coltivatori diretti di tutta Italia, (compresi il Piemonte e la Lombardia), che nei loro congressi hanno richiesto di essere garantiti sulla continuità del rapporto contrattuale e sull'equo canone.

Ho l'ordine del giorno del congresso di Brescia e di quello di Bologna ove 4.000 agricoltori chiedono che si venga incontro alle difficoltà delle imprese coltivatrici.

L'inconveniente cui intendevo porre riparo con la mia proposta di legge dell'anno scorso, che è stata respinta a scrutinio segreto, si è verificato nella pianura padana. Voi sapete che nelle provincie di Brescia e di Cremona migliaia di salariati, malgrado la legge di proroga del contratto biennale, hanno dovuto seguire la sorte degli affittuari conduttori.

Per queste ragioni sono favorevole alla proroga.

GRIFONE. Concordo con quei colleghi che hanno fatto rilevare che è già la terza volta che facciamo la stessa discussione.

Le obiezioni che sono state mosse dai colleghi Ferraris, Tonengo ed altri, non hanno, in fondo, un sostanziale fondamento, in quanto partono dalla considerazione di zone in cui questo problema non riveste carattere di particolare gravità, mentre invece occorre avere di questi problemi una visione più generale.

Voi presentate sempre l'esempio del famoso reduce che non trova terra su cui lavorare; ma non tenete conto che di fronte a questo reduce vi è la massa di migliaia di coloni parziari, di mezzadri che, con una legge di sblocco, sarebbe messa allo sbaraglio. Quindi in anticipo toglieremmo quelle garanzie alle quali da due anni lavoriamo con la legge di riforma dei contratti. Parlare oggi di sblocco significa non credere alla riforma dei contratti agrari.

Dal momento che il principio della giusta causa è già stato deciso, significa che esso diventerà un istituto della nostra legislazione agraria, un principio di stabilità, proprio a quei fini produttivi a cui si riferiva l'onorevole Ferraris; poiché la stabilità la desideriamo per fini sociali, sopratutto per dare tranquillità alla famiglia contadina, ma la desideriamo anche ai fini produttivi; perché siamo convinti, come abbiamo sempre detto, che la stabilità del contadino sia appunto l'incentivo migliore per indurre il contadino stesso a migliorare e ad affezionarsi maggiormente alla terra.

Circa la proposta che il collega Chiarini ha fatto, insieme al collega Burato, di estendere la proroga anche agli affittuari conduttori non coltivatori, noi, per gli stessi motivi per cui approvammo la proposta di legge Burato, che non ebbe fortuna, dichiariamo di accettarla; soprattutto perché abbiamo presente la situazione di Brescia dove la proroga concessa ai salariati non si è potuta applicare, proprio perché gli affittuari non avevano la proroga.

Per quanto concerne le proposte di dettaglio, ci riserviamo di intervenire in sede di discussione degli articoli.

Per quanto riguarda la durata, siamo sostanzialmente indifferenti. Riteniamo che prorogare i contratti fino all'entrata in vigore della legge sui contratti agrari, o prorogarli di un anno, sia indifferente. Per quanto, tutto sommato, è più giusto mettere un anno, tanto più che si può prevedere che entro un anno si possa venire all'approvazione della legge sulla riforma dei contratti agrari. L'interessante è che il regime di proroga sia approvato, sì da dare la tranquillità ai mezzadri che hanno avuto in questi giorni la disdetta.

CIMENTI. Si sente spesso dire, a giustificazione, diciamo, della non presa in considerazione di questa legge di proroga, il fatto della necessità di lasciare un anno intermedio. Si capisce che vi sono motivi che idealmente possono avere una certa presa sul nostro spirito; ma mi chiedo se gli oppositori della proroga siano effettivamente convinti che, una volta che venisse lasciato un certo periodo di tempo, durante il quale si potessero dare le disdette, e quindi avvenisse questa enorme trasmigrazione di contadini, di mezzadri da un fondo a un altro, il problema potrebbe considerarsi sodisfacentemente risolto. Non ne sono affatto convinto.

Quindi mi riallaccio ad una logica tradizionale: abbiamo prorogato per due-tre volte la durata dei contratti precedenti appunto per tener legato il contadino alla terra: non vi è oggi alcuna ragione per negare questa proroga, che serve soprattutto a dare tranquillità alle nostre campagne, sino a quando non entrerà in vigore la nuova legge sui contratti agrari.

VOLGGER. Le obiezioni dell'onorevole Ferraris hanno un certo fondamento. Anche da noi vi sono dei casi dove il mezzadro che non coltiva bene non ha interesse di lavorare resta sempre sul podere, mentre altre famiglie di contadini, che aspettano di essere introdotte nel fondo e lo coltiverebbero bene, non hanno possibilità di entrare nel fondo stesso.

Certamente le obiezioni fatte hanno un fondamento, ma ciò nonostante, credo che sia necessario avere una visione generale di questo problema, che ha carattere ed importanza nazionali. Perciò, prescindendo dalla situazione particolare della nostra provincia, mi dichiaro apertamente favorevole alla proroga dei contratti.

TRUZZI, *Relatore*. Risponderò con poche parole. È evidente che leggi di questo genere portano con sè degli incovenienti marginali, dei casi limite che non è possibile prevedere. Non esiste nessuna legge che sia talmente perfetta da accontentare tutti, ma è evidente che di fronte ai casi limite, che alcuni di voi hanno portato e che sono prevedibili, bisogna dare la prevalenza all'interesse generale.

Occorre anche pensare che, se è vero che, non prorogando i contratti una nuova aliquota di coltivatori entreranno sui fondi, è evidente che ne dovrebbe uscire un'aliquota di quelli che attualmente vi sono; né è vero che quelli che dovrebbero essere estromessi siano i peggiori; perché l'esperienza c'insegna che da quando i coltivatori diretti hanno avuto la facoltà di chiedere una revisione dei canoni di affitto alle Commissioni, e cioè da quando si sono avvalsi, attraverso un istituto giuridico, di una facoltà nuova che toglie la libertà alle parti, il proprietario si è riservato, al momento opportuno, di adoperare la disdetta. Quindi sarebbe inevitabile la estromissione di una parte di coltivatori diretti, anche se buoni, se arrivassimo alla libertà così come è chiesta.

D'altra parte alcuni hanno fatto giustamente osservare: se noi mettiamo da una parte della bilancia gli elementi negativi che indubbiamente vi sono e consideriamo che questa non è una legge per Cuneo o per Asti, non è una legge per una provincia, ma che qui si tratta dei coltivatori diretti di tutta Italia e che vi sono zone dove vi è fame di terra, è chiaro che lasciare completa libertà significherebbe una corsa all'accaparramento di terra, quindi all'instaurazione della borsa nera.

D'altra parte, diceva giustamente l'onorevole Bonomi, ci siamo già pronunciati su questa questione, abbiamo votato le leggi di proroga nel passato; leggi che sono richiamate nei provvedimenti sottoposti al vostro esame, leggi dettate da motivi giusti, da esigenze imprescindibili, da esigenze reali che tutti noi abbiamo sentito. Ora, se vi è un momento in cui gli agricoltori versano in maggiori difficoltà, è proprio quello attuale. Non rendiamo la loro situazione ancora più precaria!

Quindi, per tutti questi motivi, pur apprezzando le osservazioni fatte dai colleghi, credo si debba concludere che è necessario addivenire alla proroga.

Vi è una proposta nel senso di estendere la proroga agli affittuari conduttori.

Io mi limiterò a fare osservare ai colleghi che gli affittuari conduttori già da qualche anno sono in regime di libera contrattazione:

quindi per essi l'esigenza della proroga non è attuale come per i coltivatori diretti.

Con queste considerazioni credo di avere risposto a tutti i colleghi.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Aderisco pienamente alle considerazioni esposte dal relatore. Si sa che vi possono essere delle situazioni che possono indurre a votare contro questa disposizione, ma noi dobbiamo tener presente altre considerazioni, che hanno un valore, per la loro estensione ed importanza sociale, di molto superiore a quelle che ci indurrebbero ad essere contrari alla proroga.

Il relatore ha accennato a questo pericolo, che non intervenendo una ulteriore proroga, ed essendo i proprietari liberi di fare contrattazioni nuove, si determinerebbero, particolarmente in determinate zone, conseguenze dannose per i coltivatori diretti. Questi danni andrebbero non soltanto ai singoli, ma anche alla produzione e tutti debbono riconoscere che l'agricoltura attraversa oggi un periodo di forte crisi.

Volevo fermare la vostra attenzione su questo punto essenziale: se si dovesse emettere un decreto catenaccio, e prima del provvedimento si lasciasse la libertà, potete immaginare cosa succederebbe. La Camera ha già votato il principio della proroga dei contratti, il principio cioè della giusta causa. Quindi, la giusta causa è ammessa. L'opinione pubblica sa che uscirà una legge che stabilirà questo principio a favore dei coltivatori diretti. Il coltivatore diretto, come avviene in Francia, in Inghilterra, si deve sentire sicuro nella conduzione del suo fondo. Questo principio è ammesso almeno dalla Camera e non credo che il Senato solleverà eccezioni su di esso. Vi invito a pensare cosa avverrebbe alla vigilia di questo principio, che diverrà legge dello Stato, se non si provvedesse a prorogare i contratti di affitto per i coltivatori diretti, fino a quando questo principio non sia diventato legge effettiva dello Stato.

Voi della Commissione siete impegnati a seguire la direttiva della Camera. Voi non approvando la proroga andreste contro un principio che è stato solennemente votato dalla nostra Assemblea.

Per queste ragioni sono favorevole alla proposta di legge.

Mi riservo di intervenire nella discussione quando si prenderanno in considerazione gli articoli, perché mi pare che una parte delle proposte contenute negli articoli 3 e 8 della proposta di legge dell'onorevole Grifone ed altri, possano essere argomenti di esame per introdurre le disposizioni stesse nella proposta di legge Bonomi ed altri.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. La seduta è sospesa e sarà ripresa alle 15 per iniziare l'esame degli articoli.

(*La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 15*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che gli onorevoli Calcagno, Fina, Mussini, Gatto, Stagno sono sostituiti per l'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno dagli onorevoli Spoleti, Bosco Lucarelli, Caccuri, Ceravolo, Lo Giudice.

Comunico ancora che l'onorevole Palazzolo, per l'esame di queste stesse proposte di legge, è sostituito dall'onorevole Giovannini, e gli onorevoli Cavazzini e Gallo Elisabetta sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Latorre e Bianco.

Si riprende la discussione delle proposte di legge sulla proroga dei contratti agrari.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi ricordano, stamane è stata esaurita la discussione generale.

Come ho già fatto presente, sarà preso come testo base — nell'esame degli articoli — quello della proposta di legge n. 1104, che è il più lato e il più comprensivo.

Esaminiamo dunque l'articolo 1 della proposta di legge n. 1104:

« Le disposizioni contenute nelle leggi 25 giugno 1949, n. 353, 3 giugno 1949, n. 321, articoli 2, 4 e 5, e 3 agosto 1949, n. 476, nonché nelle successive modifiche e integrazioni, sono prorogate a tutta l'annata agraria precedente a quella di attuazione delle norme sulla riforma dei contratti agrari ».

GUI. Nel testo presentato vedo alla fine dell'articolo 1 la dicitura che queste disposizioni di proroga « sono prorogate a tutta l'annata agraria precedente a quella di attuazione delle norme sulla riforma dei contratti agrari ».

So che altra proposta di legge di iniziativa di altri colleghi porta la dicitura « a tutta l'annata agraria 1950-51 ».

Ora, credo che sia preferibile questa dicitura e ne dico brevemente le ragioni.

Intanto perché come forma legislativa è molto più regolare stabilire un termine fisso

per la proroga; poi anche per un inconveniente che si potrebbe verificare. Noi stiamo attivamente lavorando per le disposizioni sui contratti agrari e la Commissione ha pressocché ultimato il suo compito. Il disegno di legge relativo dovrà essere poi approvato dalla Camera e quindi dovrà essere discusso dal Senato e qualche modifica da esso apportata potrà riportarlo alla Camera. Quindi non possiamo prevedere, per quanto ci auguriamo che sia al più presto, quando questo provvedimento sui contratti agrari potrà diventare legge dello Stato. Ed allora, se per caso deprecato, ma possibile, esso avesse a rimanere in discussione per più di una annata agraria, ne deriverebbe un inconveniente nell'applicazione di questa proroga, perché, naturalmente, tutto rimarrebbe bloccato fino all'attesa della entrata in vigore della legge di riforma dei contratti agrari.

Per questi motivi preferirei che si ritornasse alla dicitura « prorogate a tutta l'annata agraria 1950-51 » ed in questo senso presento immediatamente un emendamento.

MICELI. Abbiamo accettato di discutere il testo della proposta di legge dell'onorevole Bonomi, che è comprensiva di tutte le altre, ma desidero far rilevare che nell'articolo 1 della proposta di legge n. 1097, è implicito l'emendamento che adesso presenta l'onorevole Gui, perché si dice « sono prorogati fino a tutta l'annata agraria 1950-51 », mentre nell'altra proposta di legge dicevamo « sono prorogate a tutta l'annata agraria precedente quella di attuazione delle norme sulla riforma dei contratti agrari ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Chiarini e Franzo hanno presentato il seguente emendamento:

« Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutti i contratti di affitto ».

CHIARINI. Credo di avere illustrato la ragione di questo emendamento già questa mattina e perciò non ho nulla da aggiungere.

GUI. Forse andrebbe dopo l'articolo 2.

PUGLIESE. Vorrei semplicemente dire questo: ogni primavera si presenta alla carica la classe degli affittuari, con questa proposta che è stata già due volte discussa e due volte ritenuta non approvabile dalla Camera dei Deputati.

Non voglio sollevare delle pregiudiziali, ma, ritengo inutile ripetere le stesse argomentazioni che sono state ampiamente portate all'esame della Camera, a causa delle quali la Camera stessa non ha ritenuto di accettare la proposta.

Pertanto, riferendomi a tutto l'abbondante materiale che esiste negli atti della Camera, ritengo di dover esprimere parere contrario e propongo di respingere l'emendamento del collega Chiarini.

TRUZZI, *Relatore*. Condivido le ragioni esposte dall'onorevole Gui, circa la formulazione dell'articolo 1 per quanto riguarda il termine di applicazione.

Effettivamente se si prorogasse a tempo indeterminato e si verificasse l'ipotesi che dovesse andare a più di un anno, non vi sarebbe la facoltà, allo scadere dell'anno, di usare della disdetta, cioè si cristallizzerebbero le situazioni attuali.

Ora, siccome tutti speriamo che per l'anno prossimo la legge sui contratti agrari sia in vigore, mi dichiaro favorevole all'emendamento dell'onorevole Gui.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dagli onorevoli Chiarini e Franzo, debbo tornare un po' sulle ragioni esposte questa mattina: i conduttori non sono nelle stesse condizioni dei coltivatori diretti per queste ragioni:

1°) perché già da qualche anno vige per essi un regime di libertà contrattuale e quindi per essi non esiste il problema di dover adeguare la famiglia al fondo;

2°) i coltivatori diretti non ne saranno danneggiati perché sono tutelati dalla presente legge;

3°) se di fronte alla riforma dei contratti agrari vi è una categoria che corre un pericolo, questa è la categoria dei coltivatori diretti, sopratutto per l'osservazione che faceva questa mattina l'onorevole sottosegretario; e cioè che il proprietario, sapendo che la nuova disciplina darà loro la giusta causa, cercherà di liberarsene in ogni modo.

D'altra parte bisogna tener presente che la Camera si è già espressa su questo problema, e quindi mi dichiaro contrario all'emendamento degli onorevoli Chiarini e Franzo.

GRIFONE. Vorrei sapere dall'onorevole Bonomi per quale ragione ha escluso l'articolo 1 dalla legge 3 giugno 1949, che parla della possibilità che ha il ministro di nominare Commissioni straordinarie per l'equo affitto.

PRESIDENTE. L'articolo 1 si riferisce alla legge 3 agosto 1949.

GRIFONE. Vi è una virgola e una « e ». Non mi sono reso conto del perché sia stato omesso questo articolo 1 che è un articolo importante.

Delle facoltà previste dall'articolo 1 il ministro si è avvalso in una recente occasione. Noi riteniamo che debba essere riportato.

TRUZZI, *Relatore*. L'articolo 1 di questa legge riapriva la proroga dei termini, perché eravamo arrivati molto avanti con l'equo canone e le Commissioni non si erano ancora pronunciate. Quella legge pose un termine obbligatorio alle Commissioni tecniche. Ma si riferiva alla legge 18 agosto 1948, n. 1140, che prevede le Commissioni tecniche, la facoltà del ministro e via dicendo.

GRIFONE. Ma la Commissione di seconda istanza è una novità che introducemmo l'anno scorso. Effettivamente l'articolo 1 di quella legge serve per riaprire i termini, ma c'è una statuizione che ha carattere permanente.

TRUZZI, *Relatore*. Potremmo richiamare anche quella legge in questo articolo 1.

PRESIDENTE. Mi pare che sarebbe molto più sicuro. Allora l'articolo 1 verrebbe così concepito:

« Le disposizioni contenute nelle leggi 25 giugno 1949, n. 353, 3 giugno 1949, n. 321 e 3 agosto 1949, nonché nelle successive modifiche e integrazioni, sono prorogate a tutta l'annata agraria 1950-51 ».

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Aderisco alle considerazioni e conclusioni dell'onorevole relatore.

GUI. Siamo ben sicuri che tutte queste leggi richiamate sono tutte quelle in vigore?

TRUZZI, *Relatore*. L'articolo dice anche: « nonché nelle successive modifiche e integrazioni ».

PRESIDENTE. Dobbiamo passare ora alla votazione dell'articolo 1 nella formulazione che ho detto.

MICELI. Mi faccio portavoce di un dubbio: le disposizioni citate evidentemente riportano tutta la legislazione precedente e la formula: « successive modifiche e integrazioni » entro determinati limiti comprende anche quella susseguente. Però, queste disposizioni riguardano sempre quei contratti che scadevano nell'annata alla quale si riferiva la legge, o direttamente o per proroga. Prendiamo l'ultima legge del 25 giugno 1949. Questa legge diceva che tutti i contratti che scadevano o per proroga o perché stipulati in quell'anno venivano prorogati.

Ora, se vi sono contratti che non per proroga, ma perché stipulati in tal senso, vengono a scadere alla fine dell'annata 1949-50, l'aver prorogato quelle disposizioni di legge, che si riferivano a contratti che scadevano in quell'annata, non può essere ritenuto valido. Direi che bisognerebbe assicurarsi se in questa dizione sono compresi quei contratti che non per proroga, ma per stipulazione vengono a scadere nell'annata 1949-50. Se non siamo sicuri bisogna dirlo.

GUI. Non solo non siamo sicuri, ma siamo sicuri del contrario, perché la legge del 1947 prevede la proroga eccetto che per i contratti nuovi. E siccome la legge del 1947 è richiamata in tutte queste disposizioni, mi pare che i contratti nuovi non godano della proroga. E questo lo trovo giustificato, perché sono contratti stipulati in un regime non eccezionale, fatti in una certa libertà e che hanno stabilito le condizioni di durata, il canone e la possibilità di ricorre alle Commissioni dell'equo canone.

PRESIDENTE. In sostanza, con questa dizione veniamo a confermare le stesse disposizioni degli anni precedenti. Proroghiamo le disposizioni così come sono.

BIANCO. La legge precedente prorogava i contratti che scadevano nel 1948-49 fino all'annata agraria che scade quest'anno. Quando avete prorogato la legge non avete prorogato nessun contratto, secondo la interpretazione di alcuni magistrati. Perché non dobbiamo adoperare una formula più chiara? Vediamo quali sono i contratti che sono stati prorogati e diciamo: quel contratto, quell'altro ancora e così via, sono prorogati.

TRUZZI, *Relatore*. Potremmo riprodurre la formula dell'articolo 1 della legge 25 giugno.

PRESIDENTE. L'articolo 1 della legge 25 giugno 1949, n. 353, dice:

« I contratti agrari, verbali o scritti, di affitto dei fondi rustici a coltivatore diretto sono prorogati a tutta l'annata agraria 1949-50 ».

Noi questa disposizione l'applichiamo a tutta l'annata agraria 1950-51.

MICELI. Siamo d'accordo. Poi si dirà: « Per questi contratti valgono le disposizioni, ecc. ».

PRESIDENTE. Poiché vedo che vi sono difficoltà per la formulazione di questo articolo, sospendo brevemente la seduta allo scopo di concordare un testo che possa raccogliere la maggioranza dei consensi.

(*La seduta sospesa alle 15,30 è ripresa alle 15,45*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il nuovo testo dell'articolo 1 dovrebbe essere il seguente:

« I contratti di mezzadria, colonìa parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola miglioratarìa e quelli di mezzadria o colonìa mista all'affitto, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1950-51.

« Alla proroga di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute nelle leggi di proroga 25 giugno 1949, n. 353, 3 giugno 1949, n. 321, 3 agosto 1949, n. 476, nonché successive modifiche e integrazioni ».

Ritengo che una formula di questo genere sia sufficientemente chiara, perché affermiamo il principio di proroga di questi contratti, e diciamo che a questi contratti si applicano le disposizioni di proroga dell'anno scorso, già sperimentate, con tutte le modifiche e integrazioni.

BONOMI. Onorevoli colleghi, ritengo che la formula proposta dall'onorevole Presidente non sia sufficiente. In essa si dice che i contratti sono prorogati e che a questa proroga si applicano quelle determinate disposizioni. Però nelle leggi precedenti non vi sono solo norme che riguardano la proroga, ma vi sono norme che riguardano altri istituti. Quindi noi vogliamo anche prorogare le precedenti leggi, in quanto applicabili, per l'equo canone e per le Commissioni.

Ritengo tuttavia che per questo articolo 1, sia necessario un esame più approfondito: pregherei perciò la Commissione di accantonare per il momento l'articolo 1, e di passare all'esame dell'articolo 2.

GUI. Credo che nessuno possa rivolgere l'appunto alla nostra Commissione di non aver lavorato, perché abbiamo lavorato mattina, pomeriggio e notte ininterrottamente. Però non si può esigere che una Commissione si pronunzi se prima non sa bene su che cosa vota.

Noi abbiamo ieri continuato i contratti agrari. Oggi abbiamo lo stralcio da cominciare a discutere. Il relatore ha avuto l'incarico ieri, (il deferimento alla nostra Commissione è stato accordato appena ieri) e probabilmente non ha potuto approfondire le proposte di legge, e così pure noi commissari. Io chiedo che a ciascuno di noi sia lasciato il tempo necessario per approfondire la questione e non ci si chieda di votare senza conoscenza.

MICELI. Ho fatto una affermazione sulla quale è inutile che insista dal punto di vista polemico. L'essenziale è questo: noi siamo venuti a discutere delle leggi ben più importanti di questa (perché questa è una proroga di un regime esistente, che noi stessi avevamo stabilito per 2-3 anni consecutivi), di cui non avevamo nozione; e noi della minoranza, pur non essendo favorevoli a queste leggi (qiundi, pur non avendo interesse che queste leggi fossero promulgate) abbiamo fatto ogni sforzo perché la Commissione espletasse il proprio lavoro.

Ora, per discutere di una proroga presentata da tanto tempo, formulata da noi stessi, i cui proponenti sono qui presenti, mi sembra eccessivo chiedere che si perda ulteriormente tempo.

Ritengo che in coscienza si possa ora votare sull'articolo 1: se poi, invece, vogliamo rimandare questa legge a dopo Pasqua, lo si dica chiaramente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono quasi le 16 e sta per iniziarsi la seduta in Aula. D'altra parte la questione che è stata qui sollevata non è una questione di pura forma, ma di sostanza; per cui qualche ora di intervallo si rende necessaria ai fini di un esame più approfondito.

Se non vi sono obiezioni, rinvio la seduta a domani mattina alle 8,30.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 16.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI